



Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 recante “Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 giugno 2015”

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 16 aprile 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento IVASS n. 1/2018, recante le modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, in materia di attestato di rischio.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 5 soggetti:

- Gruppo Unipol S.p.a.
- Gruppo Agenti MAGAP
- Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (di seguito SNA)
- Altroconsumo
- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA)

Le osservazioni e le proposte pervenute sono riportate nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale o articolo commentato, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2018 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2018 – Esiti della pubblica consultazione - Risoluzione sui singoli articoli commentati

Schema di Provvedimento recante “Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 GIUGNO 2015”

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicati i nominativi e le denominazioni dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicate le osservazioni e le proposte di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni osservazione/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1.	SNA	Osservazioni generali		Si ritiene opportuno chiedere una valutazione sulla validità dell’attestazione di cui all’art. 8 comma 1 del Regolamento IVASS nr. 9 del 19 maggio 2015, affinché possa essere estesa per tutta la vita dell’avente diritto, e non solo per 5 anni. In subordine si chiede di poter aumentare a 10 anni la validità dell’attestato per uniformità con quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del presente documento di consultazione.	<p>Il tema dell’eventuale estensione del periodo di validità dell’attestato di rischio, ai fini dell’evoluzione delle classi di B/M, non attiene al campo di intervento del presente Provvedimento.</p> <p>La questione è attualmente oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea nell’ambito dei lavori di modifica della Direttiva RCauto..</p>
2.	ANIA	Osservazioni Generali		Si propone che l’Istituto valuti l’adozione di modalità informative analoghe a quelle previste a suo tempo nel Regolamento n. 9/2015, quando fu introdotto l’attestato digitale	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>L’art 3 della bozza di Provvedimento è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 3 (Obblighi di informativa)</p> <p>1.Le imprese, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, in occasione della scadenza della polizza, contestualmente alla consegna dell’attestato di rischio e secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, comunicano ai contraenti le modifiche regolamentari di cui al presente Provvedimento.</p>

3.	ANIA	Osservazioni Generali		Si chiede conferma che l'Istituto abbia inteso riferirsi non solo alle polizze temporanee propriamente dette nella prassi corrente, vale a dire alle polizze stipulate sin dall'inizio per un periodo di copertura inferiore all'anno, bensì abbia inteso includere nell'ambito di applicazione delle nuove regole tutte le polizze che, pur stipulate con durata annuale, abbiano dato luogo ad una copertura inferiore a quella convenuta, qualunque ne sia la causa	<u>Si conferma.</u>
4.	ANIA	Osservazioni Generali		Si chiede che l'IVASS intervenga, a fini di uniformità e coerenza operativa, con successive indicazioni specifiche per il caso dei contratti aventi durata inferiore all'anno per insolvenza di una o più rate di frazionamento del premio (fattispecie disciplinata dall'art. 1901 c.c.).	<u>Proposta non accolta.</u> Il Provvedimento non può contenere norme di interpretazione autentica della disciplina civilistica. Sarà valutata l'opportunità di intervenire sulla questione se il fenomeno dovesse persistere anche dopo l'introduzione delle norme relative all'assegnazione dello IUR.
5.	SNA	Art. 1		Il progressivo aumento da 5 a 10 anni del periodo di osservazione della sinistrosità pregressa di per sé porta trasparenza al sistema, ma è concreto il pericolo che le informazioni riportate nella tabella potranno "invogliare" le Imprese di assicurazione ad una profilazione eccessiva del rischio e quindi delle tariffe RCA, come già avvenuto nel recente passato, ridimensionando in misura ancora maggiore rispetto a quanto lo sia già il sistema delle classi di merito. Si auspica una revisione del sistema di classi bonus malus che faccia chiarezza nei confronti dei consumatori che tendono ad attribuire alla classe 1 un livello di sconto maggiore di quanto poi viene praticato dalle Imprese nei singoli profili di rischio.	Si prende atto delle osservazioni formulate. Il periodo di validità dell'attestato, ai fini dell'attribuzione della classe di merito, resta fermo a 5 anni. L'Istituto perseguirà ogni accertata violazione di tale regola da parte delle Compagnie.
6.	GRUPPO UNIPOL S.P.A.	Art. 1	1	Si ritiene che – per le formule tariffarie diverse dal bonus malus - l'obbligo di indicazione sull'attestato di rischio riguardi solo la classe CU e non anche la classe interna dell'Impresa.	<u>Non si condivide.</u> Per le formule tariffarie diverse dal bonus malus l'obbligo di indicazione sussiste anche per la classe interna dell'Impresa
7.	GRUPPO UNIPOL S.P.A.	Art. 1	2	In considerazione della graduale estensione a 10 anni della Tabella di Sinistrosità Pregressa, si chiede di chiarire che verrà coerentemente e gradualmente esteso anche il periodo utile per la valutazione della responsabilità paritaria.	Per l'attribuzione della classe di merito si continua ad osservare la sinistrosità degli ultimi 5 anni. L'estensione progressiva della mera rappresentazione dei sinistri nella tabella avrà riguardo anche alla responsabilità paritaria
8.	Altroconsumo	Art. 1	2	Pur concordando con la necessità di valorizzare la sinistrosità pregressa dell'assicurato e del tenere conto della gestione dei sinistri tardivi, Altroconsumo ritiene che prevedere una tabella sui sinistri degli ultimi 10 anni potrebbe comportare un incremento dei premi rc auto: le	Vedi punto 5.

				<p>compagnie, nell'ambito della libertà tariffaria, non utilizzano solamente la classe di rischio ma spesso anche i sinistri pregressi per calcolare il premio assicurativo. Estendere a 10 anni la tabella sulla sinistrosità pregressa potrebbe quindi comportare un aggravio per quegli assicurati che hanno fatto un sinistro da più di 5 anni ma da meno di 10.</p>	
9.	GRUPPO UNIPOL S.P.A	Art. 1	3	<p>Si propone di eliminare dall'articolo il riferimento agli "aventi diritto" diversi dal proprietario del veicolo.</p> <p>Si ritiene che la previsione degli "aventi diritto" diversi dal proprietario come soggetti rilevanti ai fini della determinazione del codice IUR introduca elementi di incertezza oltre che di rilevante complessità operativa, non giustificate dallo spirito del Provvedimento.</p> <p>Peraltro, tale previsione avrebbe ripercussioni anche ai fini della determinazione dei titolari della classe di merito per cui, in caso di non accoglimento della nostra proposta, si rende necessario esplicitare le regole dell'assegnazione della classe CU nei casi in cui il Proprietario non risulti essere l'unico avente diritto.</p>	<p><u>Non accolta</u></p> <p>L'attribuzione dello IUR all'avente diritto è necessario per la corretta attribuzione dei sinistri pagati tardivamente. Ove ciò non avvenisse i sinistri verrebbero imputati sempre al proprietario con evidenti distorsioni. Ad esempio in caso di veicolo in leasing, i sinistri sarebbero imputati al locatore e, in caso di usufrutto, al nudo proprietario. In entrambi i casi tali soggetti non sono nella disponibilità fisica del veicolo.</p>
10.	ANIA	Art. 1	3	<p>Si chiede conferma che il locatario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio del veicolo "prevalgano" sul proprietario sia ai fini della continuità della classe CU e della storia assicurativa (ai sensi dell'art. 134, comma 1, e del Regolamento n. 9/2015 IVASS) sia ai fini dell'attribuzione dello IUR.</p>	<p><u>Si conferma</u></p>
11.	ANIA	Art. 1	3	<p>Si chiede di tener conto anche dell'utilizzatore temporaneo del veicolo nelle ipotesi specifiche previste dal documento di consultazione n. 2/2018. Si propone al riguardo, la seguente possibile integrazione del presente articolo:</p> <p>"All'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "l) Il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio, nonché di utilizzo temporaneo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, nei casi stabiliti dal Provvedimento IVASS n. XX del YY/YY/YYYY".</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>L'art. 6 del Regolamento n. 9/2015 individua gli aventi diritto alla consegna dell'attestato e non i beneficiari della classe di merito. Nel caso di Intestazione temporanea del veicolo ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, l'attribuzione dello IUR non è necessaria in quanto l'utilizzatore temporaneo, ad eccezione dei casi previsti dallo schema regolamentare IVASS n. 2/2012 (portatore di handicap) e degli altri casi di cui alla norma in questione, non può beneficiare della classe CU, con la conseguenza che eventuali sinistri tardivi saranno imputati allo IUR del proprietario</p>
12.	ANIA	Art. 1	3	<p>Il criterio fondamentale è un criterio di tipo cronologico: in uno stesso momento, infatti, può essere attivo e valido solo un codice IUR per volta, eccetto, naturalmente, nel periodo dei 15 giorni di c.d. comporta dopo la scadenza del</p>	<p>Si conferma.</p>

				<p>contratto. Il sistema della banca dati SITA delle coperture assicurative effettuerà il controllo di univocità e non accetterà la seconda copertura comunicata con lo stesso IUR, fornendo un codice specifico di errore nel caso in cui un'impresa stia assegnando uno IUR che, in quel momento, è già assegnato ad un altro rischio.</p> <p>Inoltre, il codice IUR, univoco nel tempo, deve "seguire l'attestato di rischio", e cioè essere abbinato al soggetto cui "spetta" l'attestato di rischio relativo ad un determinato veicolo, vale a dire al soggetto che ha diritto alla classe di merito CU e alla tabella di sinistrosità pregressa, che può essere il proprietario o un altro "avente diritto": locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore temporaneo del veicolo nei casi previsti dallo schema regolamentare IVASS n. 2/2012.</p> <p>Per quanto riguarda le vicende giuridiche del veicolo successive alla prima assegnazione dello IUR, se tale codice è stato già utilizzato per un determinato soggetto/veicolo e lo stesso soggetto acquista un ulteriore veicolo, allora a questo secondo rischio si deve assegnare un diverso IUR.</p>	
13.	Altroconsumo	Art. 1	4	<p>Si propone di togliere la dicitura "anche minime" nella frase sulle misure di sicurezza da applicare per garantire la protezione delle informazioni contenute nella banca dati, lasciando il solo riferimento alla conformità al D.L. 196/2003.</p>	<p><u>Proposta non accolta</u> Tale formula letterale è stata espressamente richiesta dal Garante per la protezione dei dati personali</p>
14.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 2	2	<p>Per i "sinistri relativi a coperture temporanee" sarà prevista una particolare modalità di evoluzione della classe di merito, in quanto questa non potrà evolvere ad ogni periodo temporaneo?</p>	<p>La tematica è trattata all'interno del Provvedimento recante "criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale".</p>
15.	ANIA	Art. 2	3	<p>A fine di massima chiarezza, e per prevenire eventuali incomprensioni con gli assicurati, si propone di inserire nell'art. 2 un nuovo comma 3 con una previsione che disciplini l'utilizzo del sinistro "tardivo" e del sinistro relativo a polizza "temporanea", così come previsti dall'art. 2, comma 2, dello schema regolamentare in commento, ai fini dell'evoluzione sia delle classi CU sia delle classi aziendali, senza necessità - in ogni singolo caso - di preventiva comunicazione all'assicurato proveniente da altra impresa assicuratrice, né di modifica delle condizioni di polizza in corso. Ciò, appunto, per rendere chiaro senza possibilità di dubbio alcuno, che le disposizioni regolamentari integrano in via automatica le condizioni contrattuali in materia di bonus malus e trovano applicazione diretta, senza necessità di un recepimento formale nelle predette</p>	<p><u>Proposta non accolta</u> La disposizione in esame è chiara e già contiene il riferimento al caricamento dei sinistri tardivi nell'attestato di rischio. L'articolo recita infatti "i "sinistri tardivi" intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso"</p>

				condizioni convenzionali. Resta ferma, naturalmente, la necessità di una informativa generale degli assicurati sulle novità dell'attestato dinamico, come innanzi evidenziato nelle osservazioni generali.	
16.	GRUPPO UNIPOL S.P.A	Art. 3	3	<p>Il Provvedimento determina modifiche significative ai processi informatici delle Imprese e agli impianti contrattuali di tutti i prodotti commercializzati nel Ramo R.C. Auto, che necessariamente devono venire realizzati compiutamente solo dopo la data di pubblicazione dello stesso Provvedimento.</p> <p>Si richiede quindi un congruo termine per l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, e cioè almeno 3 mesi successivi alla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>Il testo dell'art. 4 comma 3 è così sostituito:</p> <p>3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dall'1 giugno 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dall'1 agosto 2018. Con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dall'1 gennaio 2019.</p>
17.	GRUPPO UNIPOL S.P.A	Art. 3	3	<p>Nel caso in cui l'articolo non venga modificato, si chiede conferma del fatto che l'obbligo di assegnazione del codice IUR entri in vigore dal 1° maggio 2018, per i nuovi contratti stipulati a partire da tale data.</p>	<p><u>Non si conferma.</u></p> <p>Lo IUR sarà attribuito a tutti i contratti in portafoglio alla data di entrata in vigore del provvedimento. Soltanto con riferimento agli attestati di rischio, l'obbligo di indicare lo IUR decorre dal 1° giugno 2018 con riferimento ai contratti in scadenza in data 1° agosto 2018 (nel rispetto dei termini di quietanzamento). Ciò al fine di non costringere le imprese a sostituzioni massive degli attestati di rischio già comunicati in Banca Dati.</p>